COMUNE DI PORTO TORRES - PROVINCIA DI SASSARI	
Contratto di affidamento del servizio asilo nido comunale 2021-	
2023. CIG:	
L'anno duemilaventi, presso gli uffici comunali sono presenti in modalità remo-	
ta mediante collegamento telematico:	
1) il Dott.Flavio Cuccureddu, nato a Sassari il 08/01/1969, domiciliato per la	
carica presso l'Amministrazione Comunale di Porto Torres, Dirigente dell'Area	
Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali	
del Comune di Porto Torres, il quale, per quanto di sua competenza, ai sensi	
dell'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali numero 267 del 18 agosto	
2000 e del Vigente Statuto del Comune di Porto Torres, interviene e dichiara	
di agire nel presente atto in nome, per conto e in rappresentanza del Comune	
di Porto Torres, avente codice fiscale 00252040902;	
2) il Sig, residente in via, C.F, il quale interviene	
ed agisce nel presente atto in rappresentanza della ditta "", con	
sede legale in, codice fiscale, iscritta nel repertorio	
economico amministrativo presso la Camera di Commercio di al nu-	
mero, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevi-	
tà "affidataria" o "ditta".	
La parti come sopra emarginate dichiarano di stipulare con la presente scrittu	
ra privata quanto segue:	
PREMESSO	
- che il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata, sottoscrit-	
ta in modalità elettronica, e inserita nel registro delle scritture private dell'Ente;	
- che il presente affidamento è finanziato in parte con i fondi del bilancio co-	

munale e in parte con fondi provenienti dalla contribuzione utenza;	
- che con determinazione dirigenziale ndel sono state pre-	
notate le somme per l'affidamento del servizio e approvati gli atti di gara;	
- che con determinazione dirigenziale ndel, sono stati de-	
finiti i concorrenti in regola ammessi alla gara;	
- che con determinazione dirigenziale d'impegno di spesa ndel	
, è stato disposto l'affidamento definitivo del servizio all'operatore	
economico srl a seguito dell'esito positivo delle verifiche ai sensi	
di legge - per il periodo prevedendo la spesa presunta per l'eroga-	
zione del;	
inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di	
legge, quantificati in € per il periodo;	
- che con verbale sottoscritto in modalità digitale in data, si auto-	
rizza l'esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto definitiva –	
approvato con determinazione dirigenziale n con decorrenza	
dal;	
- che con determinazione dirigenziale n l'aggiudicazione è	
stata dichiarata efficace;	
- che l'Ente Appaltante ha acquisito, attraverso l'accesso alla Banca Dati Na-	
zionale Antimafia l'attestazione della non sussistenza di quanto previsto all'art.	
67 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. mediante il rilascio dell'informazione antima-	
fia ai sensi dell'art. 84 del predetto D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.	
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, previa ratifica e con-	
ferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e so-	
stanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:	

Articolo 1 – Premesse - Norme regolatrici.	
Le premesse del presente contratto, gli atti e i documenti ivi menzionati e gli	
allegati di seguito richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del	
presente contratto.	
L'appalto viene concesso dall'Amministrazione Comunale di Porto Torres ed	
accettato dall'Affidataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile dei	
seguenti documenti approvati con la determinazione ne n.	
: Capitolato Speciale, Disciplinare di gara, bando di gara, mo-	
dulistica,, allegati di gara, patto d'integrità.	
Il Capitolato speciale, l'offerta tecnica ed economica presentata in gara dalla	
ditta,l, facenti parte integrante del presente contratto essendo	
ad esso fisicamente allegati in un unico documento informatico, vengono sot-	
toscritti digitalmente dalle parti e da me contestualmente al contratto stesso.	
L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto	
nel medesimo e nei suoi allegati:	
·	
a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;	
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di	
diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
c) dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento per l'Amministrazione	
del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposi-	
zioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
d) dai documenti facenti parte del progetto del servizio in oggetto innanzi elen-	
cati e dagli atti innanzi enunciati.	
Articolo 2 - Oggetto del contratto.	
Il Comune di Porto Torres affida aleche, come sopra rappresenta-	

to, accetta, il servizio di ristorazione scolastica presso le scuole del Comune di	
Porto Torres per il periodo dall'A.S. 2018/2019 all'A.S. 2022/2023;	
Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal con-	
traente, se non sarà stata preventivamente approvata dalla Stazione Appal-	
tante.	
Articolo 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio.	
Il servizio dovrà essere svolto con l' osservanza delle clausole del presente	
contratto, dell'offerta presentata e delle specifiche condizioni contenute nel	
Capitolato Speciale.	
La ditta, nell'espletamento del servizio, dovrà operare in stretto contatto e col-	
laborazione con il RUP Dottor Flavio Cuccureddu, il quale ha il compito di	
coordinamento e verifica permanente dell'andamento del servizio sul piano	
tecnico;	
Articolo 4 - Durata del Contratto	
Il presente contratto decorre dal	
Articolo 5 – Importo contrattuale.	
Il corrispettivo dovuto dal Comune all'affidataria per il pieno e perfetto adem-	
pimento del contratto è fissato in €	
Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.	
La ditta affidataria dovrà assicurare il servizio con propria organizzazione e	
personale.	
A tal fine si obbliga ad applicare ed osservare tutte le prescrizioni indicate nel	
capitolato speciale richiamato e al rispetto delle norme in materia retributiva,	
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	

dipendenti.	
La ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,	
ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infor-	
tunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
La ditta si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occu-	
pati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a	
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula	
del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché	
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
La ditta si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favo-	
re per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi	
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi pre-	
cedenti vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non aderisca alle asso-	
ciazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.	
La ditta si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione co-	
munale, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni socia-	
li, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento	
di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.	
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del docu-	
mento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributi-	
va relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stes-	
so provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il paga-	
mento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento	
monto di quanto dovato per le inadempienze accertate mediante il documento	

unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione comunale direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia stato previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del Codice dei contratti in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza.

La ditta affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi ti-

tolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del pre-	
sente contratto.	
L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pub-	
blico dominio.	
La ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipen-	
denti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidet-	
ti.	
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comu-	
nale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo re-	
stando che l'affidataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero deri-	
vare all'Amministrazione comunale.	
La ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui	
ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della ditta stessa a gare	
e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.	
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 "Trattamento dei dati	
personali", la ditta si impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normati-	
va sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE 2016/679 e ul-	
teriori provvedimenti in materia.	
Articolo 8 -Trattamento dei dati personali.	
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima	
della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13	
del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati	
personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del	
contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù	

dell'art. 7 della citata normativa.	
L'Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione del	
contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per	
l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio	
e statistici.	
Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressa-	
mente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet comunale.	
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di corret-	
tezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato	
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con ri-	
guardo alle misure minime di sicurezza da adottare.	
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e	
corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia respon-	
sabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una	
inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
La ditta si obbliga ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e perti-	
nenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in ogni modo, non incom-	
patibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.	
Articolo 9 – Assicurazioni.	
A copertura dei rischi connessi all'attività descritta nel Capitolato speciale,	
l'affidataria ha stipulato, per il periodo dell'intera durata dell'affidamento, pres-	
so la, a copertura dei rischi, così come indicato all'art.	
del capitolato suddetto per responsabilità civile con	
massimale non inferiore a €;	
All'affidataria fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in rela-	

zione all'espletamento del servizio, possono derivare al Comune o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché per l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'Impresa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o per qualsiasi altra causa. Articolo 10 – Subappalto. Si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non avvalersi della facoltà del subappalto, ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2006. Articolo 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/ i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, la ditta, in caso di cessione dei crediti, s' impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti alla ditta mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato. Articolo 12 – Cauzione definitiva. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la ditta ha depositato cauzione definitiva mediante resa con le espresse previsioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore dell'Amministrazione comunale. La cauzione definitiva sopra descritta, firmata in ogni foglio, fa parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a

seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di

inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, la garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data attestazione della regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dell'esecuzione del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L'Amministrazione comunale ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 3 del presente contratto. Articolo 13 – Risoluzione e recesso. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 gli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora nei confronti della ditta affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettu-

ra competente risultino positivi, l'Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l'Amministrazione comunale potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile. Articolo 14 - Recesso ai sensi dell'art. 1, co. 13 della L. 135/2012. Ai sensi dell'Art. 1, comma 13, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione (eseguibile con posta elettronica certificata) alla ditta con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta all'adeguamento delle condizioni economiche ai parametri stipulati da Consip S.p.A., tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il Dirigente dott. Flavio Cuccureddu dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,	
N° 445, che alla data odierna non risultano convenzioni attive stipulate da	
Consip Spa, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,	
n. 488.	
Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito.	
Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate	
all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appalta-	
tore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per	
tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del del	
D.Lgs. 50/2016.	
L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità	
espresse all'art. 106 co.13 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono	
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devo-	
no essere notificate all'Amministrazione comunale. Si applicano le disposizioni	
di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto alla ditta di conferire, in	
qualsiasi forma, procure all'incasso.	
La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del	
presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, af-	
finché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il ces-	
sionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare	
i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i cor-	
rente/i dedicato/i della ditta medesima riportando il medesimo CIG.	
Articolo 16 – Modalità di verifica, controllo e coordinamento.	
Al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio e l'esatto adempimento	
degli obblighi posti a carico della ditta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di	

procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche	
sull'esecuzione del presente contratto secondo le modalità previste dal Capito-	
lato speciale d'appalto.	
Articolo 17 - Penali.	
Nel caso si verificassero deficienze del servizio imputabili all'affidataria e ina-	
dempienze degli impegni assunti dalla stessa con il presente contratto, saran-	
no applicate le penalità indicate nel Capitolato speciale.	
Articolo 18 – Obblighi in materia di sicurezza.	
La ditta affidataria è esclusivamente responsabile del rispetto di tutte le dispo-	
sizioni in materia di sicurezza.	
Articolo 19 - Obblighi ed adempimenti a carico della ditta.	
Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrat-	
tuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti	
all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.	
La ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a	
perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e	
di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di	
durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i ter-	
mini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Resta espres-	
samente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza	
delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della ditta,	
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La ditta	
non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti	
dell'Amministrazione.	
La ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ammini-	

strazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle	
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
La ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione con-	
trattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare	
immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia	
influenza sull'esecuzione del contratto	
Articolo 20 - Clausola sociale.	
L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.	
Lgs. 50/2016. L'aggiudicatario, pertanto, s'impegna a promuovere la stabilità	
occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti	
collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,	
n. 81.	
Articolo 21 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.	
La ditta risultano essere/non essere soggetta agli obblighi di cui	
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, come attestato dalle verifiche ef-	
fettuate presso i competenti centri per l'Impiego.	
Articolo 22 – Obblighi dell'appaltatore ai sensi del DPR 16.04.2013, n. 62	
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).	
La ditta dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, a informare i pro-	
pri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di	
condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Co-	
mune di Porto Torres, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199	
del 30/12/2013, in quanto compatibili e aggiornato con deliberazione Giunta	
comunale n. 16 del 28/01/2020, in quanto compatibili.	
Articolo 23 - Obblighi dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1 comma 9 della	

legge 190/2012 e dell'art. 24 del Piano Triennale prevenzione della corruzione 2019 - 2021. All'affidataria è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo comune. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l'aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Articolo 24 - Osservanza del Patto di Integrità. L'Affidataria dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento di cui al precedente art. 22 ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Patto di integrità e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del suddetto codice di comportamento. Il suddetto patto fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato. Articolo 25 - Direzione dell'esecuzione del contratto e attestazione di regolare esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con determinazione diri-
genziale dell'Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turi-
smo, Politiche Sociali n nella persona della, dipen-
dente dell'ente, è preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto
del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il
Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attri-
buiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, pro-
cederà alle verifiche in corso di esecuzione sulla regolarità del serviizo, ai sen-
si dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e fatte salve le competenze del R.U.P., atte-
stando la regolare esecuzione del servizio, prima del pagamento di ogni fattu-
ra.
Articolo 26 - Liquidazione corrispettivi dovuti dal Comune.
La liquidazione dei corrispettivi dovuti dal Comune all'affidataria per le presta-
zioni di cui al presente contratto, che ammontano a complessivi €
oltre IVA, come dettagliato al precedente articolo, avverrà se-
condo le modalità previste dall'art del Capitolato speciale e previa verifica
di regolarità contributiva e assicurativa ed al corretto svolgimento della presta-
zione, dietro presentazione di fatture mensili.
I pagamenti saranno effettuati con mandati emessi dal tesoriere del Comune
di Porto Torres a favore del E' autorizzato ad operare sul predetto conto il
sig
L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis
del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Mi-
nistero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pa-
gamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il

beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di	
una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a	
tale importo. Nel caso in cui l'Ente Agenzia delle entrate-Riscossione, suben-	
trato ad Equitalia S.p.A. dal 01/07/2017, comunichi che risulta un inadempi-	
mento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto	
dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto	
per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.	
Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione comunale.	
La ditta dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto	
2010, n. 136.	
L'Affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamen-	
te note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità	
di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazio-	
ni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare ec-	
cezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti	
già effettuati.	
Non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'arti-	
colo 1664 del Codice Civile.	
Articolo 27 – Domicilio della ditta.	
La ditta elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso il Co-	
mune di Porto Torres P.zza Umberto I.	
Il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata	
dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia e costitui-	
sce il luogo dove la stazione appaltante e la Direzione dell'esecuzione del con-	
tratto, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudi-	

ziari.	
Articolo 28 - Definizione delle controversie.	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'interpre-	
tazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto che non sia possibile	
risolvere ai sensi dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, deve essere deferita al	
giudizio esclusivo del giudice ordinario.	
E' sempre ammessa la transazione di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016.	
Le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Sassari.	
Per il Comune di Porto Torres firma digitale del Dott. Flavio Cuccureddu	
Per l'appaltatore .	
19	